

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute

L'Assemblea dei Consorziati

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Consorzi, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Consorzio di enti locali, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 23 marzo 2017 il Consorzio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che questo Consorzio sociale è stato costituito per la gestione dei servizi locali ai sensi degli artt.31 e 114 del D.Lgs. n.267/2000 in data 7/10/2016, con atto notarile repertorio n.87031 – raccolta n.19571, per cui alla data del 23 settembre 2016 non risultano, né potevano essere possedute partecipazioni in altri enti e società;

DATO ATTO della mancanza di partecipazione detenute alla data del 23 settembre 2016 e che comunque tuttora non si posseggono partecipazioni in altri enti e società;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

ATTESO che per la mancanza di partecipazioni detenute, in quanto il consorzio è stato istituito in data successiva al 23/9/2016, si era ritenuto di non essere soggetto all'assolvimento dell'adempimento di che trattasi;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze id. 3085436 del 3/11/2017, inviata a mezzo pec, con la quale si invitava a comunicare tramite il portale del Tesoro l'esito della ricognizione straordinaria delle partecipate;

ACQUISITO il parere espresso a mezzo e-mail in data 9/11/2017 dalla direzione VIII, ufficio IV del MEF, di conferma ad adempiere anche da parte delle Amministrazioni che non detenevano, alla data del 23/09/2016, alcuna partecipazione in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U., le quali sono tenute a comunicare l'esito della ricognizione negativa con le modalità di cui all'art.17 del D.L. n.91/2014;

DATO ATTO, pertanto, che il provvedimento consiliare motivato di ricognizione negativa delle partecipazioni deve essere comunque adottato e trasmesso al MEF, indicando esplicitamente il fatto che questo Consorzio non deteneva, alla data del 23/9/2016, partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Consorzio non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo assembleare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti _____ ;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni, dando atto che questo Consorzio sociale, alla data del 23 settembre 2016 nonché alla data odierna, non detiene alcuna partecipazione in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U., essendo stato costituito in data successiva ossia in data 7/10/2016, con atto notarile repertorio n.87031 – raccolta n.19571;

II. di dare atto, conseguentemente, che non ci sono partecipazioni in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.da alienare;

III. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

IV. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

V. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



**CONSORZIO
SOCIALE
VALLE DELL'IRNO**
AMBITO S6

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO : “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 – Ricognizione partecipazioni possedute”..

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di novembre si è riunito il Revisore Unico dei Conti del Consorzio sociale “Valle dell'Irno” Ambito S6 alla presenza del responsabile del settore finanziario dott. Gerardo Bisogno per procedere al rilascio del parere sulla proposta di deliberazione assembleare di revisione straordinaria delle partecipazioni.

PRESA in esame la proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati trasmessa dal Responsabile del servizio finanziario ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 – Ricognizione partecipazioni possedute” per esprimere il relativo parere obbligatorio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 27/11/2017 dal Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO CHE, in merito alla “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie, l'art.25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 impone agli enti locali i seguenti adempimenti:

- entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico ciascuna Amministrazione effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L'eventuale alienazione deve avvenire entro 1 anno;
- l'esito della ricognizione, anche se negativo, deve essere comunicato alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- il provvedimento con cui si effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute costituisce aggiornamento del “piano di razionalizzazione” previsto dall'art. 1 c. 612 del L. 190/2014;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione della partecipazione entro 1 anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il caso di alienazione, la medesima è liquidata in denaro dalla società (al valore di mercato).

ACCERTATO che questo Consorzio sociale, alla data del 23 settembre 2016 nonché alla data odierna, non detiene alcuna partecipazione in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U., essendo stato costituito in data successiva ossia in data 7/10/2016, con atto notarile repertorio n.87031 – raccolta n.19571 e che pertanto con ci sono partecipazioni da alienare;

Ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. B, punto 3, del D. Lgs 267/2000;

c/o il Comune di Baronissi
Piazza della Repubblica, 1
84081 Baronissi (Sa)
Telefono 089/828278
consorziovalleirnos6@pec.it
segreteria@consorziovalleirnos6.it
C.F. 05535170657 - P.IVA 05535170657



**CONSORZIO
SOCIALE
VALLE DELL'IRNO**
AMBITO • 56

esprime parere favorevole

in merito all'adozione della proposta di deliberazione di Assemblea dei Consorziati ad oggetto:
"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 – Ricognizione partecipazioni possedute".

Baronissi, 28/11/2017

Il Revisore Unico dei Conti

dott. Raffaele Amoroso



c/o il Comune di Baronissi
Piazza della Repubblica, 1
84081 Baronissi (Sa)
Telefono 089/828278
consorziovalleirnos6@pec.it
segreteria@consorziovalleirnos6.it
C.F. 05535170657 - P.IVA 05535170657